



Automobilistiche dal 1° Gennaio 2020

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

DOMICILIAZIONE BANCARIA – RIDUZIONE TARIFARIA DEL 15%

Gli importi dovuti sono ridotti del 15% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, ai sensi dell'art. 48, comma 5, ter1, L.R. 10/03; sono esclusi i pagamenti per targhe prova, per tassa di circolazione e per soggetti intestatari di un numero di veicoli superiore a 50

CLASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c 321, L. n. 296/2006	FINO 100 KW (per ogni KW)	OLTRE 100 KW (per ogni KW)
EURO 0	€ 3,00	€ 4,50
EURO 1	€ 2,90	€ 4,35
EURO 2	€ 2,80	€ 4,20
EURO 3	€ 2,70	€ 4,05
EURO 4-5-6	€ 2,58	€ 3,87
AUTOBUS	€ 2,94 (per ogni KW)	
AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan	€ 0,43 (per ogni KW)	
RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00	
AUTOCARAVAN	€ 1,00 (per ogni KW)	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW (tassa fissa)	OLTRE 11 KW
EURO 0	€ 26,00	€ 26,00 + (€ 1,70 * KW totali)
EURO 1	€ 23,00	€ 23,00 + (€ 1,30 * KW totali)
EURO 2	€ 21,00	€ 21,00 + (€ 1,00 * KW totali)
EURO 3 e successivi	€ 20,00	€ 19,11 + (€ 0,88 * KW totali)

CLASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE
RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00
AUTOVETTURE ULTRATRENTENNIALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 30,00
MOTOCICLI ULTRATRENTENNIALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 20,00

Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espresso in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5-6).

ATTENZIONE

- per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto fra la potenza espresso in KW e la portata del veicolo espresso in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espresso in KW (Art. 1, c. 240, L. 296/2006). Tale tariffa è applicata anche a tutti gli autocarri non utilizzati per attività di impresa.
- per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva superiore a KW 185, è dovuta una addizionale erariale ("Superbollo") nella misura di € 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D. L. 201/11 convertito in L. 214/11). L'addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla stessa data
- l'importo minimo della tassa automobilistica è di € 20. Le tariffe con importi inferiori sono adeguate a tale valore

RIDUZIONE TARIFFE (DGR n. 7224 del 17/10/2017) A FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO ADERITO AL PAGAMENTO CUMULATIVO

In caso di pagamento con modalità cumulativa, gli importi dovuti sono ridotti nelle misure seguenti:

- 10% per società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto;
- 10% per soggetti con personalità giuridica limitatamente ai veicoli di proprietà;
- 10% per acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica, che effettuino il pagamento per il tramite di banche o intermediari finanziari nell'ambito di contratti di finanziamento;

Per società che svolgono attività di noleggio veicoli, limitatamente ai veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente, si applica una riduzione cumulata delle agevolazioni del 10%, applicate sulle tariffe negli anni 2017-2018-2019.

SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 la **tassa automobilistica** deve essere corrisposta per un periodo di 12 mesi ed il pagamento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del versamento in corso di validità.

2. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004, sono interessati da: prima iscrizione, rientro da esenzione o sospensione, rientro in possesso, il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruzione dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.

3. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.

4. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli: veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente, autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate, autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della tassa aggiuntiva per la massa rimorchiabile.

Il pagamento della **tassa di circolazione** deve essere effettuato anteriormente l'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre).

Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

PAGAMENTI INFERIORI ALL'ANNUALITÀ

Per i pagamenti inferiori all'annualità, il calcolo si effettua rapportando l'importo annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione.

VEICOLI ULTRATRENTENNIALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato,, ad eccezione di quelli iscritti nei Registri Storici (vedi riquadro esenzioni/riduzioni, punto 4, lettera e), sono assoggettati al pagamento della tassa di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero.

L'agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale. Gli importi fissi sono pari a € 30,00 per le autovetture ed € 20,00 per i motoveicoli.

SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla scadenza di legge. Per i ritardi inferiori ad 1 anno, la sanzione è ridotta nel modo seguente ("ravvendimento operoso"):

- fino al 14° giorno: 0,1% per ogni giorno di ritardo
- dal 15° al 30° giorno: 1,5%
- dal 31° giorno al 90° giorno: 1,67%
- dal 91° giorno e fino ad 1 anno: 3,75%
- da 1 anno a 2 anni: 4,29%
- dopo il secondo anno: 5%

AI fini dell'efficacia del ravvendimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno.

ESENZIONI/RIDUZIONI (altri informazioni sono reperibili sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia)

Esenzioni

- 1) Veicoli di proprietà di persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero di persona cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico
- 2) Veicoli di proprietà di persona disabile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non vedente, sordomuta assoluta o invalida pluriamputata ovvero di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico
- 3) Veicoli di proprietà di persona invalida per ridotte o impedisce capacità motorie, o di persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, il cui adattamento, in funzione della disabilità, risulti dalla carta di circolazione
- 4) Ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - a) veicoli elettrici, a idrogeno e veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
 - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
 - c) autoveicoli che effettuano il carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o che effettuano lo spurgio dei pozzi neri;
 - d) autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (di qualunque anno di immatricolazione) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (l'esenzione è estesa anche alla tassa di circolazione);
 - f) veicoli adibiti esclusivamente alla funzione di Protezione Civile o Vigilanza Ecologica, la cui finalità risultati annotata sulla carta di circolazione, intestati ad enti pubblici territoriali
- 5) Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (minicar) non è dovuto il pagamento della tassa di circolazione
- 6) Per autovetture nuove e usate acquistate nell'anno 2020 appartenenti alle categorie Euro 5 e 6 (con esclusione delle autovetture alimentate a gasolio) con contestuale demolizione, nel medesimo anno, di veicoli di categoria Euro 0-1-2-3, se alimentati a gasolio oppure Euro 0-1, se alimentati a benzina, purché appartenenti alla medesima persona fisica o a componenti dello stesso nucleo familiare: esenzione per tre periodi di imposta a decorrere dal 2020.

Riduzioni

- 1) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75%;
- 2) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40%;
- 3) autovetture da noleggio di rimessa (cioè adibite a noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50%;
- 4) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del CdS), riduzione del 30%;
- 5) autoveicoli omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva ad idrogeno o con doppia alimentazione fin dall'omologazione o a seguito di installazione successiva di impianto (gas metano, GPL, idrogeno ed elettricità), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i KW eccedenti i 100);
- 6) i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 a doppia alimentazione (benzina/elettricità, GPL/elettricità), immatricolati nuovi di fabbrica, dal 01/01/2019, riduzione del 50% per 5 anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione.

AUTOCARRI

Peso complessivo inferiore a 12 tonnellate

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
OLTRE	FINO A	
0	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58
2.000	2.500	€ 100,40
2.500	3.000	€ 123,22
3.000	3.500	€ 146,04
3.500	4.000	€ 168,86
4.000	4.500	€ 191,68
4.500	5.000	€ 214,50
5.000	6.000	€ 237,32
6.000	7.000	€ 264,70
7.000	8.000	€ 292,08
Esclusi autocarri di cui art.1,c.240, L. 296/2006		

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

NUMERO POSTI	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
DA	A	
1	15	€ 114,10
16	25	€ 171,14
26	40	€ 255,57
41	oltre	€ 427,17

MOTOCARRI E MOTOFURGONI

Cilindrata fino a 125 cc. Cilindrata oltre 125 cc. fino a 499 cc.

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
OLTRE	FINO A	
50 cc.	125 cc.	€ 20,00

</